



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE 3°

GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio OO. pp. e patrimonio

protocollo: 18332

Giovinazzo, 30 agosto 2012

NOTIFICA

Alla DIERRE snc di REMINE Antonia

e, p.c.

inviata solo via fax ai sensi
dell'art. 43, co.6, del DPR 445/2000

Al Sindaco

Al Servizio Demanio – Settore 3° comunale

Fax 080 3901504 Al Comando Polizia Municipale – Settore 4° comunale
Sede

Fax 080 3971727 Alla Capitaneria di Porto
Via Banchina Seminario, 1
70056 MOLFETTA

Fax 080 3942648 All'Ufficio Locale Marittimo
Piazza Leichardt, 1
70054 GIOVINAZZO

Fax 080 5412873 All'Ufficio tecnico provinciale
Via Castromediano, 138
70126 BARI

Fax 080 5286243 Alla Soprintendenza BAP
Piazza Federico II di Svevia
70122 BARI

Fax 080 4670376 All'AdiB Puglia
c/o INNOVA PUGLIA S.P.A. – (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima km 3
70010 - VALENZANO

Fax 080 5254753 All'Ufficio delle Dogane di Bari
Corso De Tullio, 3
70122 BARI

OGGETTO INGIUNZIONE ALLO SGOMBERO DI TETTOIA COMPOSTA DA ELEMENTI DI LEGNO, MONTANTI, TRAVERSI E LASTRE DI POLICARBONATO DI COPERTUTA, POSTA SU MARCIAPIEDE ANTISTANTE L'ATTIVITÀ "IL BATTELLINO 2".
VIOLAZIONE ARTT ART. 54 E 1161 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.

Il responsabile del settore *Gestione del territorio* – ufficio *Demanio*

Richiamate:

- l'ordinanza n. 28 del 7.06.2011 con la quale il Sindaco pro-tempore ha disposto che *le attività di servizi alla balneazione (parcheggi, toilettes, chioschi, piccola ristorazione, campings, pertinenze esterne di attività commerciali quali ristoranti, bar e gelateria) già funzionanti prima della presente stagione 2011 sono consentite all'esercizio dell'attività stagionale (120 giorni) a condizione che risulti da adeguata dichiarazione da parte di tecnico privato che lo stato dei luoghi e le caratteristiche dell'attività esercitata sono del tutto simili a quelle per cui l'attività ha già funzionato negli anni precedenti.*
- la successiva ordinanza n. 36 del 20.06.2012 con la quale il Sindaco pro-tempore ha revocato la precedente ordinanza sindacale n. 28/2011, disponendo conseguentemente il prosieguo degli accertamenti sulle medesime attività commerciali già richiesti con dispositivo ordinatorio, prot. 10707 del 14.05.2012;

Premesso e considerato che:

con permesso di costruire prot. n. 16855 del 16.07.2003 il titolare dell'attività commerciale "il Battello", sita al Lungomare Marina Italiana n. 25, è stato autorizzato alla installazione sul marciapiede antistante l'attività predetta di tettoia composta da elementi di legno, montanti, traversi e lastre di policarbonato di copertura, di dimensioni ml. 10,00x4,00, h max 3,20 ml. con relative pedana e balaustre in legno;

il permesso, rilasciato in data 16 luglio 2003 prot. n. 16855, risulta di fatto decaduto ex se per decorsa efficacia temporale, non essendo stato comunicato l'inizio ed il termine delle opere di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001;

lo stesso titolo, sul presupposto astratto che continui a dispiegare efficacia, è, comunque, privo della necessaria presupposta autorizzazione demaniale, giacchè l'opera realizzata insiste su aree del demanio marittimo;

la tettoia è stata già colpita da precedente diffida a rimuovere ex art. 35 D.P.R. n. 380/2001 n. 1174 di prot. del 18.01.2011 regolarmente notificata e rimasta inoppugnata;

Rilevato che:

- l'area in argomento risulta tipizzata dal vigente PRGC *viabilità* e disciplinata dagli art. 28 e 29 delle relative N.T.E.; ricade in zona assoggettata a vincolo legale ex art. 142, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004; ricade, altresì, in zona a rischio di pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), giusta statuizione di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'AdiB della Puglia n. 65 del 16/12/2010; ricade altresì, in ultimo, in zona a rischio sismico agli effetti del capo IV del D.P.R. 380/2001 e successiva ordinanza del DPCM n.3274 del 20.03.2003;

dato atto che:

- l'Ufficio Locale Marittimo di Giovinazzo ha effettuato, giusta nota in atti al n. 7178 di protocollo in data 29.03.2012, sopralluogo ricognitorio sull'area demaniale marittima in argomento, via Lungomare Marina Italiana n. 25 p.la 1278 del fg. 3, rilevando il persistere della occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo a mezzo pedana e chiosco in legno, asservite alla retrostante attività commerciale denominata "Il Battello2";

dato atto, altresì, che

- quanto sopra riscontrato dall'Ufficio Locale Marittimo di Giovinazzo permane, come da ricognizione fotografica acquisita agli atti di questo ufficio in data 03.07.2012 prot. 14997;
- occorre sanzionare la abusiva permanenza del manufatto, proseguita in spregio anche alla citata diffida a rimuovere prot. n. 1174 di prot. del 18.01.2011;
- il soggetto destinatario della presente diffida è consapevole della natura demaniale dell'area occupata come da attestazione di pagamento di canone demaniale anno 2012 effettuato il 10.07.2012 con bollettino di c/c postale n. 136;

visti:

- gli artt. 54 e 1161 del Codice della navigazione, recante *Occupazioni e innovazioni abusive*, che dispone che *qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine provvede d'ufficio*; perciò ricorre l'obbligo del destinatario della presente di intervenire tramite riduzione in pristino dei luoghi e l'abbattimento delle opere abusive realizzate nell'area demaniale di cui sopra;
- l'art. 27, co. 3, del D.P.R. 380/200;
- l'art.107 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

DIFFIDA

la DIERRE s.n.c. nella persona di REMINE Antonia, come generalizzata nella scheda anagrafica allegata socio amministratore, a rimuovere ogni manufatto eseguito abusivamente su area del demanio marittimo, perché in violazione del disposto normativo:

- art. 30 del Codice della Navigazione, recante *Uso del demanio marittimo* e l'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice;
- art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 recante *Autorizzazione paesaggistica*;
- art. 93 del D.P.R. 380/2001 recante *Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*;
- disposizioni del *Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico* di cui all'art. 67 del D. Lvo 152/2001;
- art. 19 del D.Lvo 374/1990 recante *Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale*.

AVVERTE

che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente diffida, la medesima è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

Comunica, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., che:

- l'amministrazione competente è il Comune di Giovinazzo – 3° Settore Gestione del territorio;
- l'oggetto del procedimento promosso è la ingiunzione alla rimozione di manufatto abusivamente posizionato su area demaniale in concessione a questo Ente;
- la persona responsabile del procedimento è il sottoscrittore della presente;
- la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della L. 241/90 deve concludersi il presente procedimento è prefissata in trenta giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è la segreteria del 3° Settore - ufficio *demanio*.

Si avverte il soggetto in indirizzo che, in applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera b) della L. 241/90 e s.m.i., potrà presentare memorie scritte e documenti, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente, che questo ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Si rende noto che, qualora non emergano elementi utili all'avvio di procedimenti in autotutela sulla scorta di memorie o atti che la parte destinataria potrà produrre, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Puglia, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs n. 104/2010, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento alla DIERRE s.n.c. nella persona di REMINE Antonia, come generalizzata nella scheda anagrafica allegata, perché obbligata ad ottemperare;
- l'inoltro agli Enti in indirizzo ognuno per le proprie competenze; in particolare al Comando di P.M. perché ne curi la trasmissione all'Autorità Giudiziana;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE **VINCENZO TURTURRO**

